

REGOLAMENTO UDITORI

Finalità : prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti, favorire l'integrazione degli stranieri per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana e permettere un'esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli stranieri che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità.

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

L' "uditore" fa domanda su un modello prestampato della scuola.

Un "uditore" deve pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale apposita, la quota aggiuntiva richiesta dalla scuola per l'estensione della assicurazione per infortuni dell'anno scolastico in corso.

Un "uditore" riceve un cartellino di riconoscimento dall'ufficio didattica, viene identificato dall'Istituto per l'anno scolastico in corso come "uditore" ed inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente.

L'insegnante attesta, sul libretto personale assegnato all' "uditore", la presenza alla lezione.

ART.2 – STUDENTI TRIENNIO CORSI DIURNI

Fatto salvo il diritto-dovere all'istruzione, lo studente minorenni è ammesso a frequentare dopo l'eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto, solo dalla classe terza. Non è ammessa la frequenza di "uditori" provenienti dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

Gli "uditori" :

- a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe;
- b) sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla lettera "u";
- c) assistono volontariamente alle lezioni;
- d) non giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano attivamente.
- e) a loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola.

ART. 3 – CORSI SERALI

L'uditore dei corsi serali è un adulto che ha fatto domanda di esame di idoneità e richiesta scritta di poter essere anche "uditore" da gennaio a maggio.

All'uditore dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell'art. 1 ed il secondo comma dell'art.2.